

P.g.n. 92652/1

Cesena, 15/09/2016

**Ai Dirigenti  
Ai Responsabili di Servizio  
Alla Giunta**

**Oggetto: Nuove norme in materia di accesso civico, trasparenza e obblighi di pubblicazione introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97.**

In riferimento alla pubblicazione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, si intendono fornire alcune indicazioni generali finalizzate ad inquadrare sinteticamente le principali innovazioni normative, alle quali, ai sensi dell’art. 42 del citato D.Lgs., le amministrazioni hanno sei mesi di tempo per adeguarsi (23 dicembre 2016).

La trattazione più approfondita della materia è rinviata a specifici momenti di formazione che saranno programmati nel prossimo periodo.

### **Il nuovo accesso civico**

Il D.Lgs. 97/2016 introduce un nuovo strumento, ispirato al modello del FOIA (Freedom of Information Act), il c.d. “diritto di accesso universale”, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità.

La norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 6 del d. lgs. 97/2016, secondo cui **“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto”**. In pratica, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito.

Il D. Lgs. n. 97/2016 introduce, in sintesi, un sistema a doppio binario:

- da un lato, una serie di obblighi di pubblicazione di dati, documenti ed informazioni nella sezione Amministrazione trasparente, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito, senza autenticazione ed identificazione (art. 2, comma 2) e di richiedere i medesimi (tramite il “vecchio” accesso civico) nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1);

- dall’altro, il diritto di accesso civico generalizzato a dati e documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ( art. 5, comma 2 e segg.), salvi i limiti di legge.

Si tratta di una novità sostanziale. Si passa, infatti, dall’accesso civico quale sanzione ad un vero e proprio diritto di accesso ai dati e ai documenti pubblici. Questo nuovo tipo di accesso civico consiste, infatti, in un **diritto di accesso del tutto indipendente dalla titolarità di situazioni**



**giuridicamente rilevanti e che concerne tutti i dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni** (nel rispetto di limiti indicati), anche quelli per i quali non esiste un obbligo di pubblicazione.

Viene in altre parole esteso l'aspetto soggettivo dell'accesso dando all'ente la possibilità, di disciplinare con specifico regolamento (in fase di predisposizione) l'aspetto oggettivo e quindi "normare" i casi di esclusione di cui all'art. 5-bis commi 1, 2, 3:

*"1. L'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.*

*2. L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:*

*a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.*

*3. Il diritto di cui all'art. 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241/1990."*

Va detto, in ultimo, che tale disciplina integra e in parte amplia il dettato normativo previsto in materia di accesso agli atti dalla L. 241/90, le cui disposizioni continuano ad essere vigenti ed operanti.

### **I soggetti tenuti agli adempimenti**

Importanti novità riguardano i destinatari, ovvero i soggetti cui le nuove norme sono rivolti (articolo di riferimento: art 3 del D. Lgs. 97/2016, che modifica l'art 2 ed inserisce il nuovo l'art. 2- bis al D. Lgs. 33/2013).

Fra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi, sono stati introdotti in maniera specifica società, associazioni, fondazioni e partecipate finanziate da enti pubblici con determinate caratteristiche.

Le norme del nuovo D. Lgs. 33/2013 si applicano infatti, oltre che a tutte le P.A. (Comuni compresi) di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, anche a:

- a) enti pubblici economici e ordini professionali;
- b) società in controllo pubblico, come definite dal D. Lgs. di attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate;
- c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

### **Trasparenza e privacy**

Particolare attenzione deve essere posta alla disciplina di cui all'art. 7-bis del nuovo D. Lgs. 33/2013 relativa al rapporto fra trasparenza ed esigenze di riservatezza e tutela della privacy.

In base al comma 1, la sussistenza di un obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" comporta la possibilità di diffusione in rete di dati personali contenuti nei documenti, nonché del loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca, purché non si tratti di dati sensibili e di dati giudiziari.

Diversamente, in presenza di obblighi di pubblicazione di atti o documenti previsti da altre norme di legge o regolamento, l'amministrazione deve rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (comma 4).

Laddove, invece, l'amministrazione decide la pubblicazione di dati, documenti o informazioni non obbligatori per legge, deve provvedere alla anonimizzazione di tutti i dati personali (comma 3). Particolare attenzione, dunque, deve essere prestata alle pubblicazioni all'Albo pretorio on line, in quanto i dati personali possono essere diffusi solo se pertinenti e quelli sensibili e giudiziari solo se indispensabili alle finalità per cui vengono pubblicati. I limiti imposti dalla tutela della riservatezza si attenuano nel caso di dati e informazioni riguardanti i titolari di cariche politiche e i dirigenti (comma 2) e nel caso di notizie relative alle prestazioni rese e alla valutazione afferente coloro che sono addetti ad una funzione pubblica (comma 5).

### **Assolvimento degli obblighi tramite il rinvio a banche dati già esistenti**

L'art. 9-bis introduce una misura di semplificazione, prevedendo che l'obbligo di pubblicazione dei dati destinati a confluire in alcune banche dati già esistenti a livello nazionale si intenda assolto mediante la comunicazione dei dati in questione all'amministrazione titolare della banca dati, e all'inserimento di un collegamento ipertestuale nella sezione Amministrazione trasparente relativo alla banca dati di riferimento.

A titolo esemplificativo, gli obblighi di pubblicazione degli incarichi conferiti a soggetti esterni si intendono assolti con la comunicazione dei dati alla Funzione Pubblica titolare di Perla PA, e con l'inserimento del collegamento ipertestuale a tale banca dati nell'apposita sottosezione dell'Amministrazione trasparente.

Questa semplificazione acquisterà efficacia decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto (ovvero dal 23 giugno 2017). Nel frattempo, si invitano gli uffici a verificare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di comunicazione alle banche dati nazionali citate nell'All.B del nuovo D. Lgs. 33/2013 (vedi allegato alla Circolare), nonché la completezza dei dati fin qui trasmessi, e a provvedere alla trasmissione/integrazione dei dati omessi/incompleti.

### **Competenze e ruoli in materia di trasparenza**

La normativa attuale individua in modo chiaro competenze e adempimenti in capo ai diversi soggetti che a vario titolo operano nella pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell'art. 43 del nuovo D. Lgs. 33/2013 prevede che “**i dirigenti...** garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”; ciascun responsabile di settore deve dunque garantire e assicurare la trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in modo che il soggetto deputato alla materiale pubblicazione (amministratore di sistema/operatore) possa farlo tempestivamente, in modo corretto e nel rispetto delle norme sui tempi e sulle specifiche tecniche.

L'art. 9 del Dpr 62/2013, che contiene il nuovo Codice di comportamento, dispone che “**il dipendente** assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”.

Infine, il comma 7 dell'art. 1 della L. 190/2012, come modificata dal del D. Lgs. 97/2016, prevede che il **responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** “svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente”, e che sono attribuiti alla responsabilità gestionale dei dirigenti, dell'amministratore di sistema e dell'operatore del sito.

### **Quando l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione diventa costitutivo**

Per quanto riguarda l'elenco degli obblighi di pubblicazione, mentre si invita ad una attenta lettura degli art. 12 e segg. del nuovo D. Lgs. 33/2013, in questa sede si ritiene opportuno ricordare che alcuni obblighi sono prescritti a pena di inefficacia dei provvedimenti.

Si fa riferimento in particolare agli obblighi contenuti negli artt. 15, 22, 26 e 39 del D. Lgs. 33/2013 modificato, ovvero:

- nel caso di **conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione** a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso (es. incarichi ex art. 110 tuel, incarichi di progettazione, revisore dei conti, incarichi legali, ecc.), la pubblicazione in Amministrazione trasparente degli estremi dell'atto di incarico, della ragione dello stesso, del compenso, nonché l'avvenuta comunicazione dell'incarico alla Funzione Pubblica ex art. 53, comma 14 del d. lgs. 165/2001 e s.m.i., sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi (cfr. art. 15, comma 2).

Tali dati vanno pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso (cfr. art. 15, comma 3).

La violazione di tale obbligo di pubblicazione, oltre a rendere inefficace l'incarico ed il pagamento del compenso, comporta responsabilità disciplinare ed erariale con l'irrogazione di una sanzione pari al compenso corrisposto in capo al dirigente inadempiente.

Si rammenta che oltre a queste informazioni costitutive dell'efficacia, nel caso di incarichi a consulenti e collaboratori vanno pubblicati anche i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali e l'attestazione da parte del Dirigente di riferimento sull'avvenuta verifica della sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (D. Lgs. 39/2013);

- nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati afferenti agli **enti pubblici istituiti, finanziati o vigilati dall'amministrazione, alle società a partecipazione anche minoritaria, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico**, è fatto divieto di erogare a favore di tali soggetti somme a qualsivoglia titolo, con esclusione dei pagamenti derivanti da obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in favore del Comune (cfr. D. Lgs. 33/2013 art. 22, comma 4). Il D.lgs. 97/2016 ha, altresì, previsto la pubblicazione di tutti i provvedimenti relativi alla costituzione, acquisto di partecipazioni e/o dismissioni di partecipazioni societarie nonché degli atti di razionalizzazione delle partecipazioni detenute;

- nel caso di mancata o incompleta pubblicazione degli atti aventi ad oggetto **concessione di contributi, sussidi, aiuti economici** sia a vantaggio di persone fisiche che giuridiche, il cui importo è superiore nell'anno a € 1.000,00 e dei dati di cui all'art. 27 del D. Lgs. 33/2013, l'atto non è efficace e non è possibile procedere al pagamento;

- anche tutti **gli atti di governo del territorio**, ivi compresi piani urbanistici e loro varianti, debbono essere pubblicati a pena di inefficacia degli stessi (art. 39, commi 1 e 3 del D. Lgs. 33/2013). In base alle modifiche introdotte con il decreto di riordino, non costituisce più obbligo la pubblicazione degli schemi di provvedimento prima dell'approvazione e delle delibere di approvazione; resta, tuttavia, l'obbligo di istituire un'apposita sezione del sito istituzionale (art. 39, comma 2), da aggiornare continuamente, ove pubblicare tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione ed approvazione di proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata e pubblica in variante allo strumento urbanistico.

Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda ai responsabili di individuare per ciascun provvedimento relativo ai piani urbanistici e loro varianti, prima della definitiva emanazione, l'eventuale regime di pubblicazione obbligatoria di cui al D. lgs. 33/2013 modificato, dandone esplicitamente conto nella parte dispositiva dell'atto.

I provvedimenti di liquidazione di contributi e sovvenzioni, quelli di pagamento dei compensi a collaboratori e consulenti esterni e i provvedimenti di liquidazione di somme a favore di Enti e società devono recare, invece, l'attestazione di avvenuta pubblicazione dei dati obbligatoriamente previsti dalla legge; in assenza di tale attestazione, il responsabile del servizio finanziario non potrà concludere positivamente il controllo di cui all'art. 184, comma 2. del Tuel.

### **Contratti e appalti**

Risultano rafforzati, inoltre, gli obblighi di pubblicazione afferenti l'affidamento di contratti pubblici.

In particolare si segnala che:

- 1) a norma dell'art. 23, comma 1, lett. b) del nuovo D. Lgs. 33/2013, va pubblicato semestralmente l'elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente (aggiudicazione definitiva) relativi a lavori servizi e forniture, indicando anche la modalità di scelta del contraente;
- 2) a norma dell'art. 37 vanno pubblicati sia i dati di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 (per cui resta valido il comunicato del presidente dell'ex AVCP 22.5.2013), sia anche tutti gli atti ed informazioni previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici (si fa rinvio in particolare all'art. 29 del nuovo Codice).

### **Dirigenti e P.O.**

Il D.Lgs. 33/2013 modificato dispone che gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di cariche politiche siano estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, comma 1-bis) e ai titolari di posizione organizzativa, cui vengono attribuite le funzioni dirigenziali (comma 1-quinquies).

Per ciascuno di essi dovranno quindi essere pubblicati:

*Atto di nomina o di proclamazione*

*Compensi connessi all'assunzione della carica*

*Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici*

*Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi Altri eventuali incarichi a carico della finanza pubblica e relativi compensi*

*Dichiarazione sulla situazione patrimoniale*

*Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi*

*Dichiarazione situazione patrimoniale e redditi parenti entro il 2° grado*

A queste informazioni vanno aggiunte quelle relative agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.

Sul punto ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni circa la pubblicazione dei dati delle posizioni organizzative.

### **Sanzioni**

Il Decreto in commento ha altresì modificato e reso più efficace l'apparato sanzionatorio.

L'art. 45 attribuisce all'Anac un potere di ordine relativamente al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione; ove a seguito dell'esercizio di poteri ispettivi l'Autorità riscontri la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni; il mancato adempimento dell'ordine dell'Anac costituisce illecito disciplinare.

In particolare, l'Anac segnala il fatto all'ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché alla Corte dei Conti ove ravvisa anche altri profili di responsabilità.


In base all'art. 46, l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione costituisce, altresì, elemento della valutazione della responsabilità dirigenziale, influisce sulla liquidazione del trattamento accessorio e può integrare, nei casi previsti dalla legge, fonte di responsabilità per danno d'immagine.

Infine, l'art. 47 attribuisce all'Anac il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi relativi alla comunicazione e alla pubblicazione dei dati relativi ai titolari di cariche politiche e ai dirigenti, nonché dei dati relativi alle partecipazioni societarie.

Si segnala infine che nella intranet, alla sezione Anticorruzione e Trasparenza, è pubblicato il Report sullo stato degli adempimenti circa gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, con riferimento al primo semestre 2016; ad esso si chiede di fare specifico riferimento per quanto attiene l'integrale adempimento agli obblighi previsti dalla precitata normativa.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in materia, saluto cordialmente.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Manuela Lucia Mei)



Allegato B

(articolo 9-bis) [\(126\)](#)

**In vigore dal 23 giugno 2016**

	<b>Nome della banca dati</b>	<b>Amm. che detiene la banca dati</b>	<b>Norma/e istitutiva/ e della banca dati</b>	<b>Obblighi previsti dal <a href="#">d.lgs. n. 33 del 2013</a></b>
1.	Perla PA	PCM-DFP	- <i>Artt. 36</i> , co. 3, e <i>53</i> del <i>d.lgs. n. 165 del 2001</i> ; - <i>art. 1</i> , co. 39-40, della <i>legge n. 190 del 2012</i>	<a href="#">Art. 15</a> (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza); <a href="#">art. 17</a> (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); <a href="#">art. 18</a> (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
2.	SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche	MEF-RGS (IGOP)	<i>Artt. 40-bis</i> , co. 3, e <i>58 - 62</i> del <i>d.lgs. n. 165 del 2001</i>	<a href="#">Art. 16</a> , co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); <a href="#">art. 17</a> (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); <a href="#">art. 21</a> , co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); <a href="#">art. 21</a> , co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
3.	Archivio contratti del settore pubblico	ARAN CNEL	<i>Artt. 40-bis</i> , co. 5, e <i>47</i> , co. 8, del <i>d.lgs. n. 165 del 2001</i>	<a href="#">Art. 21</a> , co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); <a href="#">art. 21</a> , co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
4.	SIQuEL - Sistema Informativo Questionari Enti Locali	Corte dei conti	<i>Art. 1</i> , co. 166 - 167 , della <i>legge n. 266 del 2005</i>	<a href="#">Art. 22</a> (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)
5.	Patrimonio della PA	MEF-DT	- <i>Art. 2</i> , co. 222 , della <i>legge n. 191 del 2009</i> ;	<a href="#">Art. 22</a> , commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle

			- <i>art. 17</i> , co. 3-4, del <i>decreto-legge n. 90 del 2014</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 114 del 2014</i>	amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli organi di governo); <i>art. 30</i> (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
6.	Rendiconti dei gruppi consiliari regionali	Corte dei conti	- <i>Art. 1, co. 10</i> , del <i>decreto-legge n. 174 del 2012</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 213 del 2012</i> ; - <i>d.P.C.M. 21 dicembre 2012</i>	<i>Art. 28</i> , co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
7.	BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche	MEF-RGS	- <i>Art. 13</i> della <i>legge n. 196 del 2009</i> ;  - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 23411 del 2010; - <i>d.lgs. n. 229 del 2011</i> ; - <i>d.lgs. n. 228 del 2011</i> ;	<i>Art. 29</i> , co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delle amministrazioni pubbliche) <i>Art. 37</i> , comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori) <i>Art. 38</i> , Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
8.	REMS ( <i>Real Estate Management System</i> ) - Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale	Demanio		<i>Art. 30</i> (beni immobili e gestione del patrimonio)
9.	BDNCP - Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	- <i>Art. 62-bis</i> del <i>d.lgs. n. 82 del 2005</i> ; - <i>art. 6-bis</i> del <i>d.lgs. n. 163 del 2006</i>	<i>Art. 37</i> , co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)
10.	Servizio Contratti Pubblici	MIT	<i>Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11</i> , del <i>d.lgs. n. 163 del 2006</i>	<i>Art. 37</i> , co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)

(126) Allegato implicitamente aggiunto dall' [art. 9-bis](#) del presente provvedimento, inserito dall' *art. 9, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97*.